



# CITTÁ DI TORRE ANNUNZIATA

-----o-----

**ORDINANZA N. 36 del 02.03.2021**

## IL SINDACO

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione per l'emergenza epidemiologica COVID-19”, convertito, con modificazioni, della legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art.4;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19” e in particolare gli articoli 1 e 2, comma1;

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19”;

**Visto** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

**Visto** il decreto-legge 7 ottobre,2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19 nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19”, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;

**Viste** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;



# CITTÁ DI TORRE ANNUNZIATA

-----o-----

**Vista** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13.11.2020;

**Visto** il D.P.C.M. del 14.01.2021 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 19/2020, convertito dalla L. n. 35/2020;

**Vista** l'Ordinanza Sindacale n.20 del 08.02.2021;

**Considerato** che in base a parametri stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), l'epidemia da Covid 19 non è più considerato sotto controllo quando la percentuale delle persone positive al tampone supera la percentuale del 5%;

**Visti** i dati attuali alla data del 28 febbraio 2021 comunicati e pubblicati sulla piattaforma Sinfonia della Regione Campania da cui risulta, per quanto riguarda il rapporto tra tamponi effettuati e contagi pari al 12,17%

Evidenziato che:

al fine di contenere la diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 è necessaria l'adozione di misure restrittive finalizzate a contenere fenomeni di assembramento;

è necessario procedere all'adozione di tutte le misure idonee al contenimento del contagio da Covid-19, finalizzate ad evitare assembramenti per le strade cittadine;

**Visto** l'art.50 del D.Lgs. n.267/2000;

**Visto** l'art.32 della Costituzione;

**Visto** lo Statuto Comunale.

## ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, dal 03.03.2021 al 15.03.2021:

- A) la chiusura al pubblico, dalle ore 11:00 alle ore 22:00, fatta salva la possibilità di attraversamento senza stazionamento e di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti, alle abitazioni private ed agli studi professionali, dei sottoelencati centri urbani:  
via Caravelli, via Fusco, via G. Alfani , c.so Umberto I, piazzale Kennedy; via G. Marconi e viale C. Colombo, tra largo Luigi Manzo e lo spazio antistante l'ex stabilimento balneare S. Lucia, e la proroga della chiusura al pubblico della Villa Comunale;
- B) l'apertura al pubblico di Villa Parnaso dalle ore 07:30 alle ore 14:00 e dalle ore 15:30 alle ore 20:30 unicamente per l'attraversamento con il divieto assoluto di stazionamento;
- C) agli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l'apertura, e a tutti gli uffici pubblici e privati, di attenersi al rigoroso rispetto dei protocolli ministeriali vigenti in materia di igiene



# CITTÁ DI TORRE ANNUNZIATA

-----o-----

dei locali e sanificazione continua e costante degli stessi, mettendo a disposizione degli avventori idonee soluzioni idro-alcoliche per le mani prima dell'accesso all'esercizio, e prevedere misure di ingresso contingentate o su prenotazione assicurando che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;

- D)** nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, sia esposto all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
- E)** su tutto il territorio comunale, sia fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all'art. 16 del decreto legge n. 18/2020 (cd. "d.p.i. delle vie respiratorie") nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio comunale, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto di 6 anni, nonché i soggetti affetti da forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l'utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all'uopo titolati. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;
- F)** la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°, si fa obbligo di inibire l'accesso all'attività, con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.
- G)** ai conducenti di taxi collettivi di non trasportare più di n. 3 (tre) passeggeri.

## DISPONE

che il presente provvedimento venga notificato a mezzo pec al Prefetto di Napoli-Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, al Direttore Generale dell'ASL NA 3Sud, all'Unità di Crisi Regionale ed alle Forze dell'Ordine.

Di trasmettere copia della presente al Segretario Generale ed ai Dirigenti dell'Ente e/o Responsabili. Della presente ordinanza gli uffici competenti daranno adeguata divulgazione e verrà pubblicata sul sito Istituzionale del Comune nonché all'Albo Pretorio.

## AVVERTE

che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. n. 33/2020, convertito con modificazioni con L. n. 74 del 14/07/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 del c.p., le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 35 del 22 maggio 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per



# CITTÁ DI TORRE ANNUNZIATA

-----o-----

l'accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l'art. 4, comma 3, del D.L. n. 19 del 2020.

## AVVISA

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, come per legge.



*Vincenzo Asgione*  
*Vincenzo Asgione*